

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

BALDO - LESSINIA

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione denominata Gruppo di Azione Locale Baldo Lessinia ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile italiano.

La sede legale e operativa dell'Associazione è a Boscochiesanuova - Piazza Borgo 52.

L'Associazione può istituire sedi di rappresentanza negli altri Comuni della provincia di Verona demandando al Consiglio di Amministrazione la scelta di tali sedi.

Articolo 2 - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha la finalità generale di concorrere alla promozione dello sviluppo rurale, sulla base degli orientamenti espressi dalla Commissione delle Comunità europee nella Comunicazione agli Stati dell'1.7.1994 n. 94/C 180/12 membri relativa ad un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 180 dell'1 luglio 1994 e in altri atti comunitari e alla base delle necessità espresse dai soggetti economici, sociali e culturali operanti nel territorio rurale.

L'Associazione ha la funzione di "gruppo di azione locale", così come definito dal capitolo III, prf. 8 delle citate Comunicazioni delle Comunità europee agli Stati membri.

L'Associazione, inoltre, potrà intraprendere azioni per la valorizzazione delle risorse locali in coerenza con altri programmi di sviluppo.

L'Associazione non ha scopo di lucro: eventuali utili conseguiti dalle attività svolte dall'Associazione saranno reinvestiti per il conseguimento delle attività associative.

Articolo 3 - ATTIVITA'

L'Associazione concorrerà alla elaborazione e alla realizzazione di ogni azione utile a promuovere uno sviluppo durevole delle zone rurali, rispettoso dell'identità culturale locale e dell'ambiente, partecipando attivamente a programmi nazionali e comunitari con le medesime finalità.


In particolare l'Associazione promuoverà azioni nei seguenti settori:

- assistenza tecnica allo sviluppo rurale;
- formazione professionale e aiuti all'assunzione;
- turismo rurale;
- piccole imprese, artigianato e servizi zonali;
- valorizzazione in loco e commercializzazione di prodotti agricoli, silvicoli e della pesca;
- tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita.


L'Associazione opererà nell'ambito della Regione Veneto e potrà promuovere relazioni nazionali ed internazionali con soggetti che perseguono le medesime finalità al fine dello scambio di esperienze e di metodologie operative.

L'Associazione potrà farsi promotrice o partecipare a reti, network e consorzi nazionali ed internazionali costituiti per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 2.

Titolo II - Gli Associati



Per
Stip



Articolo 4 - GLI ASSOCIATI

Possono aderire all'Associazione i soggetti pubblici e i soggetti privati rappresentativi di interessi collettivi economici, sociali e culturali collegati allo sviluppo rurale, in qualunque forma costituiti.

L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previa domanda degli aspiranti e versamento della quota associativa annuale.

Articolo 5 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato si impegna:

- a) a farsi promotore di idee, progetti e proposte innovativi finalizzati allo sviluppo economico, culturale e sociale delle zone rurali;
- b) a collaborare con l'Associazione per il perseguimento e la realizzazione delle finalità e delle attività statutarie;
- c) ad osservare il presente statuto e le deliberazioni assunte dagli organi associativi in conformità dello stesso;
- d) a versare la quota associativa annuale.

Articolo 6 - RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'Associato può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione con dichiarazione comunicata per iscritto al Consiglio di amministrazione: la dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

La qualità di associato si perde per decesso, per recesso o per esclusione, per morosità.

L'esclusione dell'associato può essere deliberata solo per gravi motivi.

La morosità può essere dichiarata in conseguenza del mancato pagamento di una annualità di contributi.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dalla notifica della deliberazione.

Titolo III - Organi dell'Associazione

Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore dei conti.

Articolo 8

L'Assemblea è costituita dagli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione:

- del bilancio consuntivo;
- del bilancio preventivo;
- delle relazioni sulle attività svolte e dei programmi annuali e pluriennali di attività predisposte dal Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea, inoltre, delibera:

- sulle modifiche al presente statuto, proposte dal Consiglio di amministrazione;
- delibera sull'ammontare delle quote annuali di adesione;
- sulle modalità di determinazione e l'ammontare del compenso da riconoscere al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione, nei limiti fissati dalla legge;

- nomina, a maggioranza semplice e su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei Conti;

- su ogni altra questione ad essa demandata per legge o per statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con comunicazione scritta a ciascun associato, inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Presidente su richiesta motivata di almeno un quinto degli associati regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In casi di urgenza, l'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo di telegramma o telefax almeno venti ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

L'Assemblea è presieduta e diretta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente e in mancanza di quest'ultimo, l'Assemblea provvede a maggioranza semplice all'elezione di un Presidente tra gli associati presenti.

Della riunione dell'Assemblea il Segretario redige processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori nominati dall'Assemblea.

L'Assemblea degli associati ed il Consiglio di Amministrazione potranno riunirsi anche fuori della sede legale.

Articolo 8 bis - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione dette deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno voto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c..

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 9 - PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Dell'Assemblea è data la più ampia pubblicità per favorire la partecipazione di cittadini e associazioni locali non aderenti all'Associazione.

I partecipanti non aderenti possono, su autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, prendere la parola per presentare proposte, osservazioni e, se richiesto dal Presidente, esprimere il proprio parere consultivo sulle questioni sottoposte alle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 10 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea degli associati che delibera con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


Esso è costituito da un minimo di tre ad un massimo di tredici componenti e dura in carica tre anni.

I componenti possono essere nuovamente nominati allo scadere del loro mandato.

In caso di decesso o di dimissioni di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione successiva al verificarsi dell'evento provvede alla sua immediata sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il nuovo consigliere rimane in carica fino alla scadenza prevista per il consigliere sostituito.

Articolo 11 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione, anche telefoni-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ca solo in caso di urgenza, del Presidente, effettuata almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Esso si riunisce anche su motivata richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è tenuto regolare libro verbale formato dal Segretario dell'Associazione.

Articolo 12 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nei limiti di quanto è stato disposto annualmente dall'assemblea dei Soci, in particolare:

- predispone progetti e programmi da presentare nell'ambito di iniziative e/o programmi comunitari e nazionali riguardanti lo sviluppo rurale;
- coordina l'attuazione dei predetti progetti e/o programmi ed esercita le funzioni di supervisione, verifica, informazione ed assistenza tecnica ai beneficiari finali di tali progetti;
- nomina, tra i propri componenti e a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente;
- nomina, a maggioranza semplice, tra i suoi componenti, il Vicepresidente;
- nomina a maggioranza semplice il Segretario tra persone non appartenenti allo stesso Consiglio di Amministrazione;
- propone all'Assemblea la nomina del Revisore dei conti;
- delibera sull'ammissione dei nuovi associati; il diniego alla ammissione dei nuovi associati va sempre motivata;
- delibera l'istituzione di eventuali sedi operative dell'Associazione;
- predispone e presenta all'Assemblea la relazione sull'attività svolta ed i programmi annuali e pluriennali di attività dell'Associazione;
- provvede alla nomina dei dipendenti e dei consulenti dell'Associazione, compreso il Tesoriere, determinandone il compenso;
- delibera in ordine ad accordi con altri enti e alla partecipazione dell'Associazione a reti, network e consorzi nazionali ed internazionali sempre entro l'ambito del territorio regionale;
- delibera in ordine alla destinazione degli eventuali utili conseguiti;
- lo scioglimento dell'Associazione e liquidazione del fondo patrimoniale a norma del successivo articolo 19 deve avvenire inderogabilmente con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione, dura in carica tre anni.

Il Presidente:

- convoca l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario e stabilisce l'ordine del giorno;
- dirige e sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- ha la rappresentanza generale dell'Associazione.

Il Presidente può delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione.

Articolo 14 - IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario è nominato dall'Assemblea

tra gli associati che sono sottoposti al controllo sugli atti da parte di un organo a ciò predisposto dalla Regione.

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario esercita le funzioni previste nella Comunicazione agli Stati membri dell'1.7.1994 n. 94/C 180/12 relativa ad un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C 180 dell'1 luglio 1994 e nei successivi provvedimenti attuativi, nazionali e regionali.

In particolare esso cura la gestione amministrativa dei programmi attuati dall'Associazione, compresa l'istruttoria tecnica e le procedure attuative, gestisce le risorse pubbliche eventualmente assegnate alla Associazione e presta, se necessario, le idonee garanzie di solvibilità ai fini dell'ottenimento di finanziamenti pubblici.

Il Responsabile amministrativo e finanziario sottopone al Consiglio di amministrazione, che propone all'approvazione dell'Assemblea degli associati la relazione annuale sullo stato patrimoniale dell'Associazione nonché i bilanci consuntivi e preventivi.

Articolo 15 - IL SEGRETARIO

Il Segretario assiste il Presidente ed il Consiglio di amministrazione nelle attività dell'Associazione. Partecipa alle Assemblee degli associati e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. E' responsabile delle operazioni di verbalizzazione dei predetti organi.

Articolo 16 - IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio di amministrazione. Dura in carica tre anni e il suo incarico non è immediatamente rinnovabile.

La carica di revisore non può essere conferita ad un associato dell'Associazione. Il Revisore deve essere iscritto all'Albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti.

Il Revisore provvede al riscontro contabile sulla gestione dell'Associazione, riferendone all'Assemblea in sede di approvazione dei bilanci, mediante una relazione scritta.

Articolo 17

I contributi degli associati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione.

Tale fondo non potrà essere inferiore a 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) Euro e sarà incrementato da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da eventuali erogazioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:


- dalle quote sociali;
 - dall'utile derivante dalla organizzazione e gestione di attività;
 - da ogni altra eventuale entrata collegata con le attività dell'Associazione.
- Per le attività connesse e complementari, se produttive di reddito imponibile, va tenuta apposita contabilità.

Articolo 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio sono predisposti il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'esercizio successivo e sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci

Articolo 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con la maggioranza di cui al



3° comma dell'art. 21 del C.C., dall'Assemblea la quale procederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'Assemblea dei Soci delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune ad altra Associazione avente finalità uguali o analoghe operanti nell'ambito della Regione Veneto.

Tali delibere sono adottate con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Titolo IV - Disposizioni finali

Articolo 20 - DURATA

L'associazione è costituita fino al 31 dicembre 2030 (trentuno dicembre duemilatrenta) L'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio di Amministrazione delibera sulle proroghe del predetto termine.

Articolo 21 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia nascente tra gli associati o tra questi e l'Associazione ed i suoi organi sarà deferita ad una terna arbitrale che giudicherà ex bono et aequo senza doversi uniformare a regole di procedura. Due arbitri saranno scelti dalle parti tra gli esperti accreditati del ramo. Il terzo sarà scelto dagli stessi contraenti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona.

Le spese dell'arbitro saranno a carico della parte soccombente. La sede dell'arbitrato è Verona.


Articolo 22

Per quanto non previsto nel presente statuto viene fatto espresso riferimento alla Legislazione vigente in materia di cui agli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

Sff. Kewel.
Luca Perini



Copia conforme all'originale in atti miei che si compone di n.
un foglio e due allegati.
Si rilascia per usi consentiti.
Grezzana, li 14 maggio 2013

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a vertical stroke and a large, stylized flourish.

